

COMUNE DI PRAIANO

PROVINCIA DI SALERNO


**CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA
RECANTE LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DELLE RISORSE
DECENTRATE PER L'ANNO 2024**


In data 23/12/2024, alle ore 13:30, presso il Comune di PRAIANO, si è riunita

la Delegazione Trattante, che qui sottoscrive:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del

Segretario Comunale - Dott.ssa Carmela Mancino 

Componente - Dott.ssa Vincenza Lauretano 

Componente - Dott.ssa Assunta Petrucci 

E le seguenti Organizzazioni Sindacali:

Organizzazioni Sindacali TerritorialiCISL FP UIL FPL CGIL FP **RSU Aziendale**Dott. Gianmarco Scala Anna Bellezza 

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 e dal decreto legislativo n. 75 del 25/05/2017, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Dato atto che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Funzioni Locali a valere per il triennio 2019/2021;

Dato atto che con delibera n. 145 del 04,12,2024, l'Amministrazione comunale ha nominato i componenti della parte pubblica nell'ambito della Delegazione trattante ai sensi dell'art. 7, comma 3, del CCNL 16.11.2022;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 05/12/2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo triennale di parte normativa ed annuale di parte economica, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 7 del CCNL 16.11.2022;

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 16.11.2022, nel rispetto della disciplina contenuta negli articoli 79 e 80 dello stesso CCNL;

Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 552 del 08,11,2024, si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022;

Vista la delibera n. 144 del 04,12,2024, la Giunta comunale ha integrato il predetto fondo con le risorse decentrate variabili in base a quanto previsto dal comma 2 del summenzionato art. 79 e, contestualmente, ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa, relativamente all'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024;

Rilevato che, a seguito convocazione della Delegazione trattante, in data 06 e 10 dicembre è stato avviato il negoziato per la contrattazione decentrata integrativa per le materie relative alla costituzione ed utilizzo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024;

In data 13,12,2024 si è svolta la Delegazione trattante per la sottoscrizione dell'Ipotesi di C.D.I. di parte economica del personale non dirigente del Comune di Praiano per l'anno 2024. Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato integrativo.

Richiamata la deliberazione di G.C. n.153 del 19,12,2024 con la quale si autorizza la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato per l'anno 2024, a seguito del parere favorevole del revisore dei Conti

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2024

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2024, in applicazione della disciplina inserita nel CDI di parte normativa sottoscritto il 05/12/2023.
2. Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, salvo diversa successiva disposizione derivante da successivi accordi tra le parti stipulanti il presente contratto, è, peraltro, da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del CCDI di parte normativa 2022/2024 che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

Art. 2

Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

Art. 3

Disposizioni generali per la costituzione del fondo delle risorse decentrate

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1 e comma 2 del CCNL 21/05/2018, come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

2. La seconda parte del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, qualificato come risorse eventuali e variabili, prevede le fonti di finanziamento indicate al comma 3 e seguenti dello stesso art. 67 del CCNL del 21/02/2018.

3. Con la sottoscrizione del CCNL del 16/11/2022 relativo al triennio 2019/2021, la disciplina richiamata ai commi precedenti è stata sostituita dall'art. 79 del medesimo CCNL.
4. L'art. 79 del CCNL del 22/11/2022 ha confermato le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
- a) La prima, costituita nel rispetto del comma 1 e ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dal comma 1 e comma 2 dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 e le risorse indicate alle lettere b) - c) - d) del medesimo comma 1 e del comma 1-bis, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito **“risorse decentrate stabili”**;
 - c) La seconda, costituita nel rispetto del comma 2 dell'art. 79 viene qualificata come **“risorse decentrate variabili”** e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.


ART. 4

Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 79 CCNL 16/11/2022

In particolare, la prima parte del fondo relativo alle risorse stabili, viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2024
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo ed economico 2019 – 2021 - Comma 1	
Lettera a) - Risorse di cui all'art. 67, comma 1 CCNL 21/05/2018	
Unico importo consolidato anno 2017 e costituito ai sensi del comma 2 dell'art. 31 e dei commi 1, 2 e 7 dell'art. 32 del CCNL 22.01.2004, comprensivo delle voci di cui all'art. 4 del CCNL 09/05/2006 e dell'art. 8 del CCNL 11/04/2008;	€ 49.593,95
A DETRARRE - Riduzione Fondo ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010	€ 13.114,16
Fondo risorse stabili storicizzato a seguito riduzione ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 36.479,79
Lettera a) - Risorse di cui all'art. 67, comma 2 CCNL 21/05/2018	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 12)	€ 998,40
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 1.601,54
lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	€ 948,48
lettera g) - Risorse corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate;	
Lettera b) - Risorse per le unità di personale in organico	
Risorse per un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;	€ 1.260,00
Lettera c) - Risorse per incremento dotazioni organiche	
Risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale. In tale ambito rientrano le risorse da inserire nella parte stabile del fondo in attuazione della disciplina contenuta nell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, in caso di incremento del personale rispetto all'organico registrato alla data del 31/12/2018;	





Lettera c) - Risorse per incremento stipendi tabellari	
Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;	€ 1.150,50
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 783,57
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Comma 1-bis	
Dal 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021 l'importo del comma 1 è integrato con le quote corrispondenti alle differenze stipendili tra B3 e B1, già a carico del bilancio	€ 0,00
TABELLA A - TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 43.222,28

ART. 5	
Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022	
1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili" può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 79, comma 2 e seguenti del CCNL 16/11/2022, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dallo stesso CCNL.	
2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:	
FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA B	
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo ed economico 2019 – 2021 - Comma 2	Anno 2024
Lettera a) - Risorse di cui all'art. 67, comma 3 CCNL 21/05/2018	
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	€ 1.073,60
lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
> Risorse correlate agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice degli appalti pubblici, di cui al D. Lgs. 18.04.2016 n. 50	€ 2.500,00
> 10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/94 e s.m.i.	
> fondo risorse nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018;	€ 6.500,00
> Fondo delle risorse correlate ai compensi destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT.	
lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima	
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000	
Lettera b) - Risorse destinate alla performance organizzativa e individuale (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale)	
Integrazione della componente variabile fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 5.700,00

Lettera c) - Risorse destinate al finanziamento di funzioni connesse a scelte organizzative e gestionali dell'Ente (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale)	€ 4.000,00
Lettera d) - Economie fondo lavoro straordinario	
Risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)	€ 2.848,32
Art. 79 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo ed economico 2019 – 2021 - Comma 3	
Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse sono state determinate in un importo complessivo pari ad € 1.172,22.	€ 528,27
Art. 80 CCNL 16/11/2022 - Triennio normativo 2019 - 2021 - Comma 1 - Ultimo periodo	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	
TABELLA B - TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI	€ 23.150,19

PROSPETTO GENERALE

TABELLA A - TOTALE FONDO RISORSE STABILI	€ 43.222,28
TABELLA B - TOTALE FONDO RISORSE VARIABILI	€ 23.150,19
FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE	€ 66.372,47

ART. 6

Lavoro straordinario

1. Per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario, l'Ente, annualmente, procede alla determinazione del fondo per il lavoro straordinario, che, in base alla disciplina introdotta dall'art. 14 del CCNL del

01.04.1999, risulta quantificato in un importo di € 4.500,00

2. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari imprevedibili. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

3. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore.

4. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l'autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.

4. Per consentire una gestione oculata e correlata ad effettive esigenze organizzative, il fondo disponibile viene ripartito annualmente tra i responsabili di servizio, quantificato in rapporto al numero di personale assegnato e all'Area di inquadramento.

ART. 7

Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.



2. Nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001 e, da ultimo, con il parere n. 257831 espresso in data 18 dicembre 2018.

3. In riferimento ai vincoli sul salario accessorio in esame, si è tenuto conto delle disposizioni inserite all'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, in base alle quali le risorse previste dal CCNL 21.05.2018 e destinate all'incremento del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata non sono soggette ai limiti di crescita del fondo medesimo imposto dall'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

4. Su tale materia, si segnala che il comma 6 dell'articolo 79 dell'Ipotesi di contratto ricorda che *"la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettera b), a quelle di cui al comma 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite per espressa disposizioni di legge"*.

5. La R.G.S. con il parere MEF prot. 251040 del 03/12/2018, ha precisato che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse oggetto dei limiti di spesa, bisogna fare riferimento all'*"ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale"*, come definito dal CCNL di comparto, all'*"ammontare destinato nell'anno al finanziamento delle posizioni organizzative"*, a carico del bilancio dell'ente e all'*"ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario"*, come individuate ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1 aprile 1999;

6. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2024, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016 soggette al limite	Fondo lavoro straordinario	Fondo posizioni organizzative	Fondo da considerare per la riduzione
€ 47.179,00	€ 4.500,00	€ 63.271,00	€ 114.950,00

7. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2024 con le stesse modalità rispetto al fondo costituito nell'anno 2016, fermo restando l'applicazione delle linee direttive formalizzate con le dichiarazioni congiunte sopra richiamate.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2024	A DETRARRE	Descrizione
FONDO STABILI	€ 43.222,28	€ 783,57	Tale voce riflette risorse del bilancio e non va imputata nel fondo
		€ 998,40	Art. 67, comma 2 - lettera a) – del CCNL 21.05.2018
		€ 1.601,54	Art. 67, comma 2 - lettera b) – del CCNL 21.05.2018
		€ 1.260,00	Art. 79, comma 1 - lettera b) – del CCNL 16.11.2022
		€ 1.150,50	Art. 79, comma 1 - lettera d) – del CCNL 16.11.2022
		€ 0,00	Art. 80, comma 1 – del CCNL 16.11.2022
FONDO VARIABILI	€ 23.150,19	€ 2.848,32	Art. 79, comma 2 - lettera d) – del CCNL 16.11.2022
		€ 1.172,22	Art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.2023
		€ 0,00	Risorse rilevazioni ISTAT art. 70-ter del CCNL 21/05/2018
		€ 2.500,00	Risorse art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016
		€ 6.500,00	Risorse maggiore gettito IMU - TARI
		€ 1.073,60	Art. 4, comma 4, del CCNL 05.10.2001

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2024	€ 66.372,47	€ 19.888,15	€ 46.484,32	
---	--------------------	--------------------	--------------------	--

8. Sulla scorta dei predetti dati, si procede alla rideterminazione del prospetto recante il trattamento accessorio complessivo, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2016, come di seguito si riporta:

Fondo risorse decentrate 2024 soggette al limite	Fondo lavoro straordinario	Fondo elevate qualificazioni	Fondo E.Q. ex art. 79 comma 3	Fondo da considerare per la riduzione
€ 46.484,32	€ 4.500,00	€ 63.271,00	€ 643,96	€ 114.899,28

9. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione rispetta il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, escluse le somme da non considerare, risulta inferiore a quella utilizzata nel 2016.

10. Pertanto, per l'anno 2024, il fondo delle risorse decentrate stabili e variabili viene confermato nell'importo complessivo pari ad **€ 66.372,47** comprensivo delle risorse neutre non soggette al limite di spesa ex art. 23, comma 2 del D.lgs. N. 75/2017.

UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

ART. 8
Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 80, comma 1, del CCNL del 16/11/2022. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2023 – Art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria in applicazione della disciplina contenuta nell'art. 16 del CCNL del 21/05/2018 sono interamente a carico del fondo "risorse stabili".

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati ai differenziali stipendiali di cui all'art. 14 del CCNL del 16/11/2022 sono finanziati sempre dal fondo delle risorse stabili.

Da quanto sopra enunciato, le risorse complessive destinate al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali e dei differenziali stipendiali a carico del fondo delle risorse decentrate costituito per l'anno 2024

ammontano ad un importo complessivo pari ad **€ 27.044,57**




Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.




2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento dei differenziali stipendiali da effettuare nell'anno 2024 – Art. 14 del CCNL 16/11/2022.

Con la costituzione del predetto fondo vengono determinate le progressioni economiche all'interno delle Aree con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso dei requisiti definiti dal CCDI di parte normantiva.

Per l'anno 2023, le parti concordano nel procedere al finanziamento della progressione economica all'interno delle Aree per i dipendenti in possesso dei requisiti per accedere alla selezione, nella misura di seguito indicata:



AREA DI CLASSIFICAZIONE	AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q.	AREA DEI FUNZIONARI	AREA DEGLI ISTRUTTORI	AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI	AREA DEGLI OPERATORI
PERSONALE IN POSSESSO DEI REQUISITI	3	0	3	1	0
DIFFERENZIALI STIPENDIALI MESSE A SELEZIONE	1	0	1	1	0
ONERI PER IL FINANZIAMENTO DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI	1.600,00 €	0,00 €	750,00 €	650,00 €	0,00 €

Per il finanziamento delle progressioni economiche previste con il presente accordo si procede alla costituzione di apposito fondo, prelevate dalle risorse stabili, per un importo di **€ 3.000,00**

Le parti si danno atto che le risorse destinate alle progressione economiche per l'anno 2024 rappresentano una quota del 50% dell'importo complessivo quantificato in relazione alle posizioni economiche del personale in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva.

L'attribuzione della posizione economica orizzontale avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal TITOLO II del CCDI di parte normativa per il triennio 2023/2025.

3. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2024. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo.

Tali somme, per l'esercizio finanziario in corso, sono state quantificate in **€ 783,57**

Per l'anno 2023 le risorse stabili destinate al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto, di cui alla colonna 4 della succitata Tabella D ammontano ad **€ 8.549,94**

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti contrattuali	€ 66.372,47
Finanziamento degli istituti stabili	€ 38.594,51
Fondo disponibile risorse decentrate 2024	€ 27.777,96

ART. 9

Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. A seguito finanziamento degli istituti contrattuali fissi e continuativi, il fondo disponibile comprensivo delle restanti risorse stabili e delle "risorse decentrate variabili", è destinato al finanziamento degli istituti che hanno le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata nel vigente CCDI.

2. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base al seguente prospetto:

UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI" - TABELLA C

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2024
Art. 80 del CCNL 16.11.2022 – comma 2	
Lettera a) e b): Compensi correlati ad effettivi incrementi della produttività individuale e organizzativa	

> Risorse per compensi correlati ad effettivi incrementi della performance organizzativa e individuale e al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance	€ 1.704,36
Lettera b): Fondo per incentivare le attività correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018	
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018	€ 2.700,00
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro	
> Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni ex art. 30 del CCNL 16.11.2022	€ 1.800,00
> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	€ 0,00
> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 700,00
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità ex art. 84 del CCNL 16.11.2022	€ 9.200,00
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza	
> Indennità correlate a servizi aggiuntivi di vigilanza per conto terzi ai sensi all'art. 56 -ter del CCNL del 21/05/2018	
> Risorse per l'incentivazione della produttività collegata a obiettivi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale con risorse finanziate dai proventi dell'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992 ai sensi all'art. 98 del CCNL del 16.11.2022	
> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 100 del CCNL del 16.11.2022	€ 800,00
> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 97 del CCNL 16.11.2022	€ 800,00
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018	
> Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche previste dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023	€ 2.500,00
> risorse correlati al recupero evasione IMU ex art. 1, comma 1091 della legge n. 145 del 30.12.2018	€ 6.500,00
> Fondo delle risorse per contributi riconosciuti dall'ISTAT o da Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge	€ 1.073,60
TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI	€ 27.777,96

ART. 10

Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

Elenco profili:

- ▷ Agenti di Polizia locale

Risorse necessarie Totale € 1.800,00

2. Reperibilità



Il servizio di reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai seguenti servizi.

Elenco profili:		
Agente di Polizia Locale	n. 1 unità	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Ufficiale di Stato Civile	n. 1 unità	Il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali per 12 ore al giorno

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati nel rispetto della disciplina concordata con il CCDI di parte normativa;
- b) quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- e) Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Risorse necessarie Totale € 0,00

3. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno

Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000, al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

Risorse necessarie Totale € 700,00

4. Indennità condizioni di lavoro

Si riconosce tale indennità al personale in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 19 del CCDI di parte normativa 2023/2025.

In prima applicazione la predetta indennità viene determinata in un importo di € 3,00 al giorno. Il finanziamento complessivo viene determinato considerando i giorni di effettiva presenza in servizio durante l'anno.

Elenco profili:

- P Front office -Anagrafe n. 1 unità
- P Front office -Stato Civile n. 1 unità
- P Servizi Notifiche n. 1 unità
- P Servizio Economato n. 1 unità

Risorse necessarie Totale € 2.700,00

5. Particolari e specifiche Responsabilità

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Dirigente l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale delle nuove Aree di cui all'art. 13 del CCNL del 16/11/2022 che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle Elevate Qualificazioni secondo la disciplina degli artt. 16 e seguenti del medesimo CCNL.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Dirigente con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art. 84 del CCNL del 16/11/2022 viene attribuito al personale delle Aree, esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del predetto CCNL, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

L'attribuzione della specifica indennità segue i criteri generali stabiliti per la valutazione delle specifiche responsabilità concordato con la sottoscrizione del CCDI di parte normativa 2023/2025.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 9.200,00

6. Indennità di servizio esterno di vigilanza

L'indennità di servizio esterno viene erogata al personale assegnato in via continuativa ai servizi di polizia stradale e di vigilanza in strada. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi dello stesso.

La misura di cui al comma precedente è definita sulla base di apposita valutazione dell'effettiva incidenza dei rischi e disagi connessi all'espletamento delle funzioni assegnate ed effettivamente svolte dal dipendente.

In prima applicazione la predetta indennità viene determinata in un importo di € 3,00 al giorno. Il finanziamento complessivo viene determinato considerando la presenza in servizio su 300 giorni di servizio effettivo durante l'anno.

Risorse necessarie Totale € 800,00

7. Indennità per funzioni di responsabilità per la Polizia Municipale

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Dirigente l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale dell'Area degli Istruttori e dell'Area dei Funzionari di cui all'art. 13 del CCNL del 16/11/2022 assegnati all'area di vigilanza che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle Elevate Qualificazioni secondo la disciplina degli artt. 16 e seguenti del medesimo CCNL.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Dirigente con atto formale motivato, da emanarsi di norma entro il mese di gennaio, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

L'indennità di funzione è correlata alla categoria e al grado rivestito dal dipendente e dipende dal ruolo e dal peso delle responsabilità assegnate. I compensi sono determinati in relazione alla complessità e all'ampiezza dell'incarico, mediante la determinazione di appositi indicatori utili per l'attribuzione della indennità nell'ambito delle risorse a ciò destinate, come indicati nel CCDI di parte normativa.

In sede di verifica annuale delle risorse disponibili, la Delegazione trattante individua gli importi necessari per il finanziamento delle specifiche responsabilità, che potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

Risorse necessarie Totale € 800,00

8. Produttività Individuale e organizzativa ex art. 80, comma 2 - lettera a) e b) del CCNL 16/11/2022.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 80, comma 2 - lettera a) e b) - del CCNL del 16/11/2022, così come previsto dall'art. 40, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, e, pertanto, ammonta ad

€ 1.704,36 e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

a) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, correlata alla valutazione delle prestazioni dei singoli, delle strutture in cui operano e dell'intero ente e finalizzata a valorizzare la partecipazione, il contributo al miglioramento organizzativo e il conseguimento di livelli più elevati di efficienza ed efficacia.

b) Per l'attuazione dell'istituto della produttività si rinvia al Sistema permanente di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti concordato tra le parti nella Delegazione trattante mediante confronto ex art. 5 del CCNL 16/11/2022 ed approvato con delibera di Giunta comunale.

- c) La corresponsione degli incentivi avviene in base piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai Responsabili di servizio, basati sugli strumenti programmatori dell'Ente, che per gli Enti locali è un chiaro riferimento al Piano degli Obiettivi, documenti nei quali vengono specificati gli obiettivi da raggiungere ed i programmi da attuare nell'anno definiti dagli organi di governo.
- d) Nel rispetto dei criteri fissati dal succitato regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari settori in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive Aree di inquadramento, secondo i criteri inseriti nel sistema di valutazione vigente nell'Ente.
- e) La corresponsione degli incentivi è legata alla valutazione individuale, effettuata sulla base del sistema di valutazione definito nell'Ente. Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun settore, il Responsabile del Settore, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;
- f) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte. Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi;
- h) Si concorda che, a conclusione del procedimento di valutazione, ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, per un numero complessivo non superiore al 40%, è attribuita una maggiorazione del premio individuale in misura pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale sulla base del procedimento valutativo
- i) In caso di valutazione negativa e avuto riguardo alle garanzie di riesame contenute nel sistema di valutazione, i dipendenti interessati non hanno diritto ad alcuna attribuzione di compensi. Ogni dipendente può attivare una richiesta di riesame della valutazione con le modalità e tempi stabiliti nel sistema permanente di valutazione.

9. Produttività individuale ex art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21/05/2018.

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e del miglioramento dei servizi, di cui all'art. 67, comma 3 – lettera c) – del CCNL del 21.05.2018, viene utilizzato nel rispetto della disciplina di seguito descritta.

Le predette risorse sono finalizzate, secondo specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale e vengono erogate esclusivamente ai rispettivi dipendenti.

Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia e di qualità dei servizi, pertanto deve essere individuato il personale in possesso delle specifiche professionalità richieste per le particolari attività assegnate ai servizi interessati e che contribuiscono effettivamente all'incremento di risorse finanziarie nel fondo delle risorse decentrate.

Per tali finalità, sono state inserite nel fondo per l'anno 2024 le risorse così distinte:

A. gli incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, da erogare ai dipendenti interessati con le modalità ed i criteri definiti sulla base di apposito regolamento comunale, adottato con delibera

di Giunta comunale, per i quali viene prevista una quota di **€ 2.500,00**

B. Si prevede, altresì, un fondo di **€ 6.500,00** per riconoscere gli incentivi nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018. I compensi al personale impegnato nelle predette attività vengono liquidati nel rispetto della disciplina fissata dal Regolamento comunale per la ripartizione dei compensi di che trattasi.

In merito al punto precedente, si concorda che, per quanto attiene alla correlazione tra i compensi professionali corrisposti al personale titolare di posizione organizzativa e la retribuzione di risultato dovuta allo stesso, la retribuzione di risultato è ridotta in base agli emolumenti percepiti nell'anno di riferimento, nella misura stabilita in sede di contrattazione decentrata integrativa.

ART. 11

Disposizione finale

1. Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI di parte normativa sottoscritto nell'anno 2023

[Handwritten signatures and text]

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *CISL EP*
[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

CISL EP
Valentina Di Biase
[Signature]

